

Pubblicato il 11/02/2025

Sent. n. 454/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2023, proposto da [omissis], in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Basile e Silvio De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via Santa Maria Segreta, n. 6; contro

Comune di Arcore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 28;

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2024, proposto da [omissis], in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Basile e Silvio De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via Santa Maria Segreta, n. 6; contro

Comune di Arcore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 28;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1377/2023:

- previa sospensione, dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del Comune di Arcore, notificata via PEC in pari data, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive realizzate “nelle aree identificate al fg. [omissis] mapp. [omissis] site in [omissis], ai sensi dell'art. 27, comma 2, e dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 e SS.MM.II.”, nei limiti indicati, nonché di ogni altro atto preordinato conseguente e comunque connesso.

B) quanto al ricorso n. 353/2024:

- dell'ordinanza n. [omissis] del Comune di Arcore, notificata via pec nella medesima data, avente ad oggetto “atto di accertamento inottemperanza parziale dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] – immissione in possesso dei beni e delle aree al patrimonio comunale, applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. 380/01”;

- del provvedimento del Comune di Arcore del [omissis], notificato via pec nella medesima data, avente ad oggetto il “diniego istanza di rilascio Permesso di costruire in sanatoria n. [omissis] - intervento sito in [omissis] - Arcore”;

- del provvedimento del Comune di Arcore del [omissis], notificato via pec nella medesima data, avente ad oggetto il “diniego istanza di rilascio Permesso di costruire in sanatoria n. [omissis] - intervento sito in [omissis] - Arcore”;

- di ogni altro atto preordinato conseguente e comunque connesso tra cui in particolare il verbale di sopralluogo in data [omissis], l'atto di accertamento del [omissis] e le comunicazioni dei motivi ostativi sulle istanze di sanatoria edilizia;
e per il risarcimento
per equivalente di tutti i danni patiti e patienti dalle società ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti oggetto del presente ricorso e della loro esecuzione.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. [omissis] (di seguito solo “[omissis]”) è proprietaria di un'area sita nel Comune di Arcore, in via [omissis], identificata catastalmente al foglio [omissis], mappali [omissis], su cui insiste parte di uno stabilimento industriale condotto in locazione dalla [omissis] per la realizzazione di porte in legno.

2. Con ordinanza n. [omissis], il Comune di Arcore ha ingiunto alle suddette società la demolizione di opere abusive realizzate sull'area sopra identificata, in quanto realizzate senza previa acquisizione del necessario titolo edilizio, assegnando alle stesse il termine di 90 giorni per provvedere.

3. Avverso il suddetto provvedimento hanno presentato ricorso [omissis], contestandone i contenuti limitatamente alla sola parte avente ad oggetto le opere presenti sull'area individuata al Foglio [omissis], mappale n. [omissis], vale a dire: a) un manufatto addossato all'edificio principale e chiuso sui restanti lati da pareti in policarbonato ondulato o similare e lamiera, utilizzato come deposito materiale dalla [omissis], costituito da un “volume principale” derivante dalla chiusura/modifica di preesistenti tettoie autorizzate e da un “volume secondario” di altezza inferiore costituito da locali con pareti in muratura; b) due silos per la raccolta delle polveri provenienti dalla lavorazione del legno, collegati con tubazioni all'edificio e di altezza superiore rispetto a quella del volume principale.

4. A sostegno del gravame sono articolati due motivi così rubricati:

- “1. *Illegittimità per violazione degli artt. 6, 10, comma 1 lett. a, e 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 sotto il profilo della inesatta qualificazione come intervento di nuova edificazione del “silos 1” e del “silos 2” la cui presenza è stata accertata nell'area foglio [omissis] mapp. [omissis] del NCT del Comune di Arcore. Eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche tra cui difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto e/o insufficienza della motivazione”;*

- “2. *Illegittimità per violazione degli artt. 6, 10, comma 1 lett. a, e 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 sotto il profilo della inesatta qualificazione come intervento di nuova edificazione del “manufatto” la cui presenza è stata accertata nell'area foglio [omissis] mapp. [omissis] del NCT del Comune di Arcore. Eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche tra cui difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto e/o insufficienza della motivazione”.*

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Arcore per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

6. All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la domanda di sospensione degli effetti dell'atto impugnato è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n.697/2023, in quanto “*il silos oggetto di ricorso non può essere considerato volume tecnico, sia alla luce delle sue dimensioni, sia in ragione del fatto che esso è suscettibile di autonomo uso al fine di raccogliere le polveri derivanti dalla lavorazione del legno, sicché esso si pone non al servizio dell'edificio principale, ma a completamento del processo di lavorazione*”. Conseguentemente, è stato rilevato che “*la Cila (che non è atto amministrativo, né è equiparabile per gli effetti alla SCIA*

e dunque non osta, pur con il decorso del tempo, ad adottare atto repressivo dell'abuso non assistito da titolo abilitativo idoneo) non rende il manufatto conforme a legalità" e che, "per il resto, l'atto impugnato non si riferisce ad abusi condonati".

7. Successivamente alla fase cautelare, in data 3.08.2023 [omissis] ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto un intervento qualificato come "sanatoria per varianti" (cfr. relazione asseverata allegata alla domanda) e relativo, nello specifico, alle opere più dettagliatamente menzionate nella Relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, vale a dire: *"sbalzo di mt 1,90 della tettoia/pensilina sanate nel 2007 (lato Nord Ovest); - spostamento filtro "1" collegato al silos filtrante "2" da eseguire ad attività ferma"*.

7.1 A integrazione e parziale modifica della suddetta domanda, in data 21.09.2023 le ricorrenti hanno provveduto alla presentazione di una SCIA in sanatoria finalizzata a meglio definire l'oggetto dell'istanza di regolarizzazione, precisando che *"dopo aver completato la rimessa in pristino, le difformità da sanare con la presente pratica sono: - la non esecuzione della porzione di tettoia in corrispondenza del silos filtrante 2 (lato Nord-Est) e la demolizione della porzione di tettoia in corrispondenza del filtro 1 (lato Nord-Ovest)"*. Nella Relazione tecnica allegata è stato inoltre rappresentato che *"per quanto riguarda il silos filtrante 2 ed il filtro autopulente 1 (v. schema funzionamento allegato) non sono compresi nella presente sanatoria in quanto oggetto di ricorso"*.

7.2 Nella medesima data, le ricorrenti hanno richiesto l'archiviazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria del 3.08.2023, in considerazione della presentazione della citata SCIA con analoga finalità; infine, in data 13.11.2023, le ricorrenti hanno depositato due distinte pratiche per il rilascio di due permessi di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 aventi a oggetto i silos presenti sul mappale n. [omissis].

8. In data [omissis] è stata emessa dal Comune di Arcore l'ordinanza n. [omissis], recante *"atto di accertamento inottemperanza parziale dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] – immissione in possesso dei beni e delle aree al patrimonio comunale, applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. 380/01"*, con cui l'amministrazione: a) ha preso atto che nel termine di 90 giorni assegnato alle parti private *"non si è provveduto alla demolizione di tutte le opere abusive insistenti sull'area di cui al foglio [omissis] map. [omissis], individuate al punto 2 del verbale di sopralluogo del [omissis] e nello specifico non sono stati rimossi il "Silos n.1" e "Silos n.2"*; b) ha proceduto all'individuazione dei beni e delle aree da acquisire al patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001; c) ha comminato la sanzione amministrativa di cui all'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, quantificandola in euro 14.000,00.

9. Infine, in data 28.12.2023, sono stati emessi due provvedimenti di diniego in relazione alla domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria per i silos 1 e 2 presenti sul mappale 403.

10. Avverso tali provvedimenti sono insorte [omissis], con ricorso definito "per motivi aggiunti", ma notificato presso la sede reale dell'ente e iscritto a ruolo con autonomo numero di r.g. 353/2024, deducendone, con il primo mezzo, l'illegittimità derivata dall'illegittimità della precedente ordinanza di demolizione e articolando altresì le seguenti censure:

- *"2. Illegittimità per violazione degli artt. 31, commi 3 e 4, e dell'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 sotto il profilo della mancata produzione dell'effetto acquisitivo delle opere e dell'area di sedime al patrimonio comunale. Eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche e violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione. Illegittimità per sviamento dalla finalità delle suddette norme del DPR 380 del 2001"*;

- *"3. Illegittimità per violazione dell'art. 36 del DPR n. 380 del 2001 con riferimento ai soggetti legittimati alla presentazione della domanda di sanatoria edilizia"*;

- *"4. Illegittimità per violazione del principio del legittimo affidamento indotto sulle posizioni giurisprudenziali con riferimento al termine per la presentazione della domanda di sanatoria. Violazione dei principi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 (leale collaborazione e buona fede, giusto procedimento amministrativo) e degli artt. 97 e 111 della Costituzione"*;

- *"5. Illegittimità per violazione dell'art. 24 della Costituzione"*;

- “6. *Illegittimità per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, dell’art. 36, comma 1, dell’art. 20, commi 4 e 5, del DPR n. 380 del 2001 e dei principi di leale collaborazione e buona fede nel procedimento amministrativo sotto il profilo della indicazione di motivi ostativi non attinenti alla conformità urbanistica delle opere abusive*”.

11. Si è costituito anche in questo giudizio il Comune di Arcore per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.

12. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 13.11.2024 fissata per la trattazione di merito del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente.

14. Ciò posto, occorre muovere per ragioni di priorità logica dallo scrutinio del ricorso iscritto al numero di r.g. 1377/2023.

14.1. Con un primo ordine di censure, le società ricorrenti contestano l’ordinanza di demolizione avversata nella parte in cui ha ad oggetto i due silos, sostenendo che gli stessi – destinati alla raccolta delle polveri provenienti dalla lavorazione del legno – non potrebbero essere considerati come opere di nuova costruzione, trattandosi di “*un mero accessorio tecnico senza la permanenza di persone la cui realizzazione è considerata del tutto servente rispetto all’edificio principale cui è strutturalmente e funzionalmente collegato*” (cfr. ricorso, pag. 7), con conseguente inapplicabilità del regime giuridico correlato all’obbligo di acquisire il permesso di costruire. A conferma di tale ricostruzione, le ricorrenti invocano anche il Regolamento Edilizio del Comune di Arcore che espressamente contemplerebbe i silos in ambito produttivo tra i cosiddetti volumi tecnici, come tali realizzabili senza necessità di acquisire preventivamente apposito titolo edilizio.

14.2 Infine, con specifico riferimento al silos n. 2, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche perché non considererebbe che tale manufatto è stato realizzato in sostituzione di un preesistente silos – che, in quanto privo di titolo abilitativo, è stato demolito – a mezzo di apposita CILA presentata nel 2013, titolo correttamente utilizzabile in ragione delle caratteristiche e della natura di volume tecnico dell’opera.

15. Le doglianze in esame sono infondate.

15.1. Va premesso che i silos in questione vengono utilizzati per la raccolta delle polveri provenienti dalla lavorazione del legno e sono collegati con tubazioni all’edificio principale, che superano in altezza; come si legge nel provvedimento impugnato, il silos n.1 è “*posto in adiacenza alla parete dell’edificio e a confine con il map. 96 (dimensioni circa 2,00 x 2,00 m)*”, mentre il silos n. 2 è “*posto a confine con il map. 584 e il map. 402 (diametro circa 4,00 m)*”.

16. Ritiene il Collegio, in continuità con la posizione già espressa in sede cautelare, che i descritti silos non possano essere considerate alla stregua di meri volumi tecnici sia in considerazione delle caratteristiche costruttive degli stessi, sia per ragioni che attengono al piano funzionale e alle finalità cui essi rispondono.

17. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere considerato volume tecnico – e quindi non soggetto a titolo autorizzativo – soltanto quello “*strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili*” (cfr., Cons. di Stato, Sez. IV, 13.09.2024, n. 7558; Id., Sez. V, 16.04.2024, n. 3468; Id., Sez. IV, 7.07.2020, n. 4358). Deve trattarsi, in sostanza, di “*opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (ad es. Cass. penale n. 7217 del 2011)*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2020, n. 4358).

17.1 In base alla definizione contenuta alla voce n.31 dell’Allegato ‘A’ al Regolamento Edilizio Tipo adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1 sexies del D.P.R. n. 380/2001, poi, sono definiti volumi tecnici “*i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature*

degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)”.

17.2 Nel caso di specie, i silos oggetto dell'ordinanza impugnata sono privi dei requisiti necessari a consentirne la qualificazione come “volumi tecnici”, trattandosi di manufatti non destinati univocamente a contenere apparati tecnologici e di rilevanti dimensioni sia in valore assoluto, sia in proporzione all'edificio principale del quale dovrebbero costituire meri volumi accessori, al quale sono strutturalmente collegati tramite tubazioni e che superano in altezza (cfr. verbale di sopralluogo del [omissis]). Pertanto, sul piano fisico determinano un chiaro aumento di volumetria e una rilevante modifica dell'immobile in cui sono collocati.

17.3 Gli stessi sono poi dotati di propria autonomia funzionale nell'ambito del contesto produttivo e proprio valore di mercato, essendo deputati alla raccolta delle polveri scaturenti dal processo di lavorazione del legno, per cui non possono essere considerati del tutto privi di una propria possibilità di sfruttamento rispetto all'edificio cui dovrebbero accedere, requisito costantemente richiesto dalla giurisprudenza amministrativa per delimitare i confini teorici e applicativi del concetto di volume tecnico.

17.4 Sulla scorta delle caratteristiche di tali manufatti, la giurisprudenza ha quindi affermato che “*un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici*” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19.02.2014, n. 213; TAR Torino, Sez. II, 5.07.2018, n. 821; TAR Veneto, Sez. II, 25.06.2024, n.1593; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3.07.2024, n.4099). Difatti, “*pur se i silos hanno un innegabile nesso funzionale con l'attività di un'azienda agricola - essi comportano un ingombro volumetrico, per di più assolutamente rilevante con una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale che non è neppure parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché sono forniti di un autonomo valore di mercato e la loro cubatura denota senza possibilità di smentita una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede*” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 16.04.2014, n.1889). La natura accessoria della struttura alla attività produttiva non è quindi elemento sufficiente, in assenza degli altri requisiti indicati dalla giurisprudenza, a rendere la stessa urbanisticamente irrilevante o a consentirne automaticamente la qualificazione come volume tecnico (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3.07.2024, n.4099).

18. In senso contrario non vale l'ulteriore contestazione svolta dalle ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., secondo cui i due silos dovrebbero essere qualificati come impianti tecnici di natura pertinenziale in quanto indissolubilmente a servizio dell'edificio produttivo principale e con dimensioni inferiori al 20% del volume del fabbricato cui accedono. In tale prospettazione, confrontando i dati dimensionali dei due silos (rispettivamente 30,8 mc e 144,44 mc) con il volume dell'edificio principale, pari a 5600 mc, risulterebbe comprovato che gli stessi hanno una grandezza inferiore al 20% – segnatamente non maggiore 3% del volume principale – rientrando così appieno nei limiti di ammissibilità delle opere pertinenziali.

18.1 Anche a prescindere dalla valutazione di ammissibilità della censura, perché nuova nei contenuti e introdotta oltre i termini decadenziali di impugnazione dell'atto con mera memoria non notificata, ritiene il Collegio che la stessa sia comunque infondata nel merito.

18.2 A ben vedere, la prospettazione delle ricorrenti trae fondamento dal disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale sono considerati nuova costruzione “*gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale*”.

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la norma non qualifica come pertinenza ogni opera che abbia un volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale, poiché una simile interpretazione rischierebbe di sottrarre al regime autorizzatorio opere che, pur rientrando nei predetti parametri normativi, sono comunque significative quanto a dimensione siccome rapportate a edifici di grande estensione e che hanno propria autonomia funzionale o di impiego, tale da concorrere all'aumento del carico urbanistico. La norma, al contrario, stabilisce che anche opere di natura

dichiaratamente pertinenziale – che tali cioè siano su un piano fisico e funzionale – sono comunque considerate, ai fini edilizi, come nuove costruzioni laddove presentino rilevanti dimensioni. Pertanto, per escludere che un manufatto sia qualificabile come opera di nuova costruzione è necessario che questo abbia prima ed *ex se* natura pertinenziale, sulla scorta dei criteri identificativi all'uopo elaborati dalla giurisprudenza, e poi che presenti anche una dimensione inferiore al 20% del volume del fabbricato cui accede.

18.3 Tale ricostruzione è coerente con la nozione di pertinenzialità in materia urbanistica, che ha peculiarità sue proprie rispetto a quella elaborata in ambito civilistico, in quanto il manufatto ritenuto “pertinenziale” deve risultare non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche di modeste dimensioni così da non comportare incremento di carico urbanistico e privo di autonoma funzione o proprio valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (cfr. *ex multis* Cons. di Stato, Sez. VI, 25.05.2022, n. 4181; Id. Sez. VII, 3.04.2023, n.3422).

Sul punto possono richiamarsi i consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui “*il carattere pertinenziale rilevante ai fini urbanistici deriva dalla circostanza che le opere non comportino un nuovo volume e, dunque, comportino un nuovo e modesto volume tecnico così come definito ai fini urbanistici (Cons. Stato, Sez. II, 28/01/2021, n. 847), per cui l'intervento edilizio che modifica significativamente lo stato dei luoghi, con manufatti autonomamente fruibili, non costituisce "pertinenza urbanistica", ma "nuova costruzione" che necessita del previo rilascio del permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. VII, 03/11/2023, n. 9481)*”. Inoltre, è stato chiarito che “*la natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad uso pertinenziale durevole, il quale emerge se l'opera pertinenziale ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da rendere l'opera priva di un autonomo valore di mercato e non comportante un carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio; sicché non può ritenersi meramente pertinenziale un abuso che, pur avendo proporzione sensibilmente ridotta rispetto all'opera principale, presenta incontestate caratteristiche di rilevante dimensione, di autonomo valore di mercato, di rilevante carico urbanistico, e occupa un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dal preesistente edificio principale (Cons. Stato, Sez. VI, 04/08/2023, n. 7548)*” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 28.05.2024, n.4725).

18.4 Alla luce delle indicazioni ermeneutiche sopra richiamate non è determinante, ai fini dell'attribuzione della qualifica pertinenziale, l'osservazione dei ricorrenti volta a evidenziare che il volume dei due silos sarebbe di modesta entità se paragonato all'intero complesso produttivo, poiché tali manufatti presentano comunque, in valore assoluto, dimensioni significative hanno un chiaro impatto modificativo dei luoghi, determinando una trasformazione rilevante dell'immobile cui sono strutturalmente e funzionalmente collegati. Essi integrano dunque una nuova costruzione sia sul piano delle caratteristiche costruttive e oggettive che sono loro proprie, sia sotto il profilo funzionale, essendo strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa della società (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 29.12.2020, n.8504).

18.5 Le conclusioni sopra esposte non sono smentite dal richiamo all'art. 5, comma 3 del Regolamento Edilizio Comunale, poiché tale disposizione annovera tra i volumi tecnici i soli “*silos destinati allo stoccaggio di materie prime o prodotti*” e, pertanto, non può essere applicata al caso di specie, in cui detti manufatti rispondono a tutt'altra funzione ed esigenza nell'ambito del un processo produttivo di lavorazione del legno condotto all'interno dell'edificio.

18.6 Rileva per completezza il Collegio, con specifico riferimento al Silos n.2, che non assume valore legittimante sul piano edilizio la circostanza che detto manufatto sia stato oggetto di una Comunicazione di edilizia libera. Quest'ultima, difatti, è stata espressamente presentata per interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, poiché finalizzata alla sostituzione di un silos preesistente anch'esso originariamente installato senza alcuna preventiva autorizzazione. Poiché la Comunicazione di edilizia libera è stata presentata per un intervento di

manutenzione straordinaria relativo alla sostituzione di un manufatto a carattere abusivo, essa “non può produrre alcun effetto sanante, né preclusivo del potere-dovere dell’amministrazione di reprimere l’opera nella sua interezza (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2161; Cons. St., sez. II, parere n. 2000 in data 28 settembre 2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 9 settembre 2014, n. 4808; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 18 aprile 2013, n. 2080; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27 ottobre 2011, n.2592)” (cfr. TAR Liguria, Sez. I, 10.12.2021, n.1066). Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, invero, “non possono realizzarsi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo (...). Infatti, secondo l’orientamento consolidato, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (ex multis Tar Bari, (Puglia), sez. III, 03/04/2018, n. 496; Tar Napoli, (Campania), sez. VI, 05/03/2018, n. 1407)” (cfr. TAR Milano, Sez. II, 5.09.2018, n.2046). Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle censure articolate dalle ricorrenti anche sotto questo profilo.

18.7 In conclusione, le opere in questione sono abusive e correttamente l’amministrazione ne ha ordinato la demolizione, trattandosi di interventi realizzabili previa acquisizione del permesso di costruire e non potendosi applicare al caso di specie – diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti – le sanzioni previste per opere eseguite in assenza della CILA previsto dall’art. 6 bis, ultimo comma, del D.P.R. n. 380/2001.

19. Con il secondo motivo di gravame, le ricorrenti contestano l’ordinanza di demolizione nella parte in cui ha ad oggetto il manufatto presente sull’area individuata catastalmente al Foglio [omissis], mappale [omissis], costituito da un volume principale derivante dalla modifica/chiusura di tettoie preesistenti autorizzate, con struttura portante in acciaio, pavimentazione in calcestruzzo e copertura in lastre di lamiera, e un volume secondario costituito da locali con pareti in muratura. Quanto al volume principale, il provvedimento sarebbe illegittimo poiché dispone la demolizione senza specificare che essa riguarda unicamente le opere aggiuntive di tamponatura rispetto alle tettoie regolarizzate con i permessi di costruire in sanatoria nn. [omissis]. Quanto al volume secondario, al cui interno sono collocati un impianto di illuminazione, il gruppo compresso e la centrale termica, sostengono le ricorrenti che si tratterebbe, al pari dei silos, di un “volume tecnico” ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Arcore poiché occupato da impianti funzionali all’attività produttiva.

Le doglianze sono in parte inammissibili e in parte infondate.

20. Sotto un primo profilo, come risulta dall’atto del [omissis] di accertamento dell’ottemperanza parziale all’ordinanza di demolizione n. [omissis], le ricorrenti hanno in parte eseguito l’ordine di ripristino con riferimento alle “opere abusive rilevate nell’area di cui al foglio [omissis] map. [omissis] di cui al punto n.2 del verbale di sopralluogo del [omissis]”, provvedendo ai seguenti interventi: “- la rimozione delle pannellature laterali in policarbonato ondulato che risultavano installate sui lati delle tettoie esistenti (di cui al punto 2.a del verbale del [omissis]); (...) - la demolizione dell’ampliamento delle tettoie stesse in prossimità del map. [omissis] (di cui al punto 2.a del verbale del [omissis]); - il ripristino delle tettoie verso il map. [omissis] così come indicato nel Permesso di Costruire in sanatoria n. [omissis] e Permesso di Costruire in sanatoria n. [omissis]; - la demolizione del volume secondario (di cui al punto n.2b del verbale di sopralluogo del [omissis]) che era costituito principalmente da locali con pareti in muratura. (...)”. Nella successiva ordinanza n. [omissis], recante la formalizzazione dell’accertamento della inottemperanza parziale all’ordinanza di demolizione, viene dato atto della “rimozione delle opere indicate quale “Manufatto” e di cui al punto 2a e 2b del verbale di sopralluogo del [omissis], insistenti al foglio [omissis] map. [omissis]”.

20.1 Ne consegue che il provvedimento impugnato è stato eseguito con riferimento alla rimozione delle suddette opere abusive, incluso il c.d. “volume secondario”, nei termini che sono stati accertati

dall'amministrazione nell'atto del [omissis], per cui il ricorso è divenuto improcedibile con riferimento alle censure volte a contestare in tale parte i contenuti dell'ordinanza di demolizione.

20.2 Ad ogni modo, ritiene il Collegio di precisare che non risultano elementi che consentano di qualificare il manufatto ubicato sul mappale n. [omissis] come "volume tecnico" nell'accezione già illustrata ai paragrafi che precedono, a ciò ostando sia le dimensioni delle due parti che lo costituiscono – per il volume principale, m 16,00 x 8,70, con superficie di mq 139,20 e altezza massima metri 5,17 (sotto lamiera), mentre per il volume secondario m 4,40 x m 4,90 con superficie di mq 21,56 e altezza pari a metri 3,10, come indicato nel verbale di sopralluogo del 21.03.2023 e nell'ordinanza di demolizione impugnata – sia la funzione degli stessi, non univocamente diretta al solo alloggiamento di impianti tecnologici a servizio dell'immobile principale, che occupano solo una ridotta parte del manufatto.

20.3 Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato prescrive esclusivamente la rimozione delle opere abusive e non riguarda manufatti, edifici o opere oggetto di condono edilizio o ab origine realizzati con adeguato titolo abilitativo. Nello specifico, l'amministrazione precisa che il volume principale del fabbricato deriva "*dalla modifica/ampliamento/chiusura delle tettoie autorizzate*" con i permessi di costruire in sanatoria nn. [omissis], di cui ha avuto dunque contezza. L'ordine di demolizione attiene quindi alle opere di modifica – ad esempio le tamponature laterali – che sono intervenute alterando lo stato preesistente e legittimo dei luoghi, che, come tale, deve essere ripristinato in conformità ai titoli autorizzativi rilasciati, senza coinvolgere parti legittime dell'immobile.

Il ricorso iscritto al numero di r.g. 1377/2023 è dunque infondato e va respinto.

21. Si può adesso passare all'esame del ricorso iscritto al numero di r.g. 353/2024.

22. Con il primo mezzo viene dedotta l'illegittimità derivata "*in relazione ai vizi sollevati con il ricorso principale nei confronti dell'ordinanza di demolizione*" (ricorso pag. 9). La censura è infondata, essendo stata accertata ai paragrafi che precedono le legittimità del provvedimento ripristinatorio adottato dal Comune di Arcore.

23. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'atto di accertamento della parziale ottemperanza all'ordinanza di demolizione e dei dinieghi opposti in merito alle procedure di sanatoria dei manufatti abusivi, sostenendo che il Comune di Arcore avrebbe fatto erronea applicazione dei principi giuridici elaborati dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023. In dettaglio, l'amministrazione ha ritenuto tardive e inammissibili per difetto di legittimazione del proponente le istanze di regolarizzazione formalizzate dalle ricorrenti il 13.11.2023, in quanto successive allo spirare del termine di 90 giorni assegnato con l'ordinanza di demolizione per la rimessione in pristino dei luoghi, venuto a scadenza in data 11.07.2023, e dunque presentate allorquando si era già verificato *ope legis* l'effetto acquisitivo al patrimonio comunale delle opere abusive non demolite e della relativa area di sedime.

23.1 Secondo le ricorrenti, in sintesi, la corretta interpretazione dei principi di matrice giurisprudenziale in materia porterebbe a ritenere che "*la presentazione della sanatoria possa determinare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione impendendo, fino alla definizione della medesima domanda di sanatoria, l'emanazione del provvedimento dichiarativo dell'effetto acquisitivo al patrimonio comunale, che in tal modo non si verifica*". Difatti, la pronuncia dell'Adunanza Plenaria sopra citata sarebbe riferita a fattispecie diversa e non sovrapponibile con quella di causa, attenendo alla legittimità dell'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001. Secondo le ricorrenti, la natura ripristinatoria e non afflittiva della sanzione in questione consentirebbe "*la presentazione della domanda di sanatoria, a mente dell'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, "comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative"*", che risulterebbe "*quindi idonea ad impedire, in caso di accettazione della domanda stessa, che l'effetto acquisitivo dell'opera abusiva al patrimonio comunale divenga efficace precludendo la emanazione dell'atto dichiarativo di accertamento dell'inottemperanza di cui all'art. 31, comma 34, del DPR n. 380 del 2001*". Infine, le ricorrenti ritengono di avere in ogni caso titolo alla presentazione della domanda di sanatoria anche a prescindere dalla titolarità del bene di cui si

discute, essendo le stesse pacificamente responsabili dell'abuso e pertanto, come tali, legittimate alla richiesta di regolarizzazione.

L'argomentazione è infondata.

23.2 Va premesso, per migliore contestualizzazione delle questioni trattate, che le ricorrenti hanno presentato una prima istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in data [omissis], poi una SCIA in sanatoria il [omissis], con coeva richiesta di archiviazione della precedente istanza di regolarizzazione e, infine, due distinte istanze in data [omissis] per il rilascio di due permessi di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 aventi a oggetto i silos presenti sul mappale n. [omissis]. Tutte queste pratiche – anche quelle poi rinunciate o sostituite dalle successive – sono state presentate all'amministrazione successivamente al decorso del termine di 90 giorni previsto per l'esecuzione delle demolizioni previste nell'ordinanza del Comune di Arcore n. [omissis], notificata alle ricorrenti nella medesima data, venuto a scadenza in data [omissis].

Pertanto, l'amministrazione ha correttamente rilevato, nel respingere le istanze di sanatoria presentate dalle ricorrenti, che queste ultime non avevano più la titolarità del bene oggetto dell'ordinanza di demolizione, essendosi ormai automaticamente prodotto in capo al Comune di Arcore l'effetto acquisitivo della proprietà dell'opera abusiva e della relativa area di sedime.

23.3 Sul punto, il Collegio ritiene di poter richiamare i contenuti dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023, pronunciata in fattispecie simile a quella *sub iudice*, le cui conclusioni risultano riferibili anche al caso di specie e non paiono smentite, né superate, dalle argomentazioni di parte ricorrente.

L'Adunanza Plenaria ha infatti affermato che l'art. 36, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 “*consente la presentazione di tale istanza "fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative" e dunque prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell'irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001. Va, altresì, precisato che l'art. 36 è entrato in vigore prima dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 31 e ovviamente non poteva far riferimento anche a quest'ultimo. Pertanto, la disposizione non può che essere interpretata nel senso che l'accertamento di conformità può essere richiesto prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero - nel caso in cui ciò non sia possibile - prima dell'irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001*”. Pertanto, “*la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l'istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene. Entro il termine di 90 giorni, il destinatario dell'ordinanza di demolizione può anche chiedere una sua proroga, qualora dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e sussistano ragioni oggettive che rendano impossibile il completamento della restitutio in integrum entro tale termine*”. Infine, “*alla scadenza del termine di 90 giorni, l'Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l'istanza di accertamento di conformità*”.

Su tali presupposti, è stato quindi riconosciuto che “*l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione*”.

23.4 Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che nel momento della presentazione delle istanze di sanatoria si era già verificata *ope legis* l'acquisizione della proprietà delle opere abusive non rimosse dalle ricorrenti e delle relative aree di sedime, non avendo le ricorrenti proceduto alla demolizione delle stesse e non essendo stati sospesi processualmente o per intervento della stessa amministrazione gli effetti dell'ordinanza di ripristino.

24. Con il terzo mezzo, le società ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 36 del D.P.R. n.380/2001 con riferimento all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di

sanatoria edilizia, poiché le stesse avrebbero avuto titolo anche a prescindere dall'accertamento della proprietà, in quanto soggetti effettivamente responsabili dell'abuso.

La censura non è condivisibile.

Va premesso che le società ricorrenti hanno differenti posizioni giuridiche rispetto all'immobile oggetto dei contestati interventi edilizi, essendo l'[omissis] proprietaria del bene in questione e la [omissis] locataria del medesimo.

24.1 Quanto alla prima società, la stessa è proprietaria dell'area interessata dall'intervento di trasformazione urbanistica e in tale sua qualità ha realizzato le opere abusive di che trattasi. La disposizione dell'art. 36 del D.P.R. n.380/2001, nella parte in cui prevede che *“il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria”*, non è correttamente invocata nella fattispecie poiché vale a riconoscere la legittimazione alla presentazione della domanda di sanatoria anche a soggetti che, diversamente dall'[omissis], non erano proprietari al momento della realizzazione dell'abuso. La citata disposizione, pertanto, non consente di separare la legittimazione alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità correlata alla titolarità del diritto dominicale da quella che la ricorrente somma in quanto proprietaria responsabile della costruzione di opere senza titolo.

24.2 Quanto alla [omissis] – fermo restando che non vi è prova in atti che ad essa debba essere imputata la responsabilità per la realizzazione dell'abuso – per evitare l'effetto acquisitivo automatico della proprietà in capo all'amministrazione è comunque necessario che la domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 sia presentata, anche dal soggetto responsabile, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento con cui si impone la demolizione delle opere abusive.

24.3 Rileva comunque il Collegio che, secondo la giurisprudenza, *“con la formula utilizzata nella redazione dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 il legislatore ha voluto ricomprendere la legittimazione a chiedere la sanatoria in capo a più soggetti che, astrattamente, possono aver concorso a realizzare l'abuso, fermo restando che non tutti, indifferenziatamente, possono richiedere, senza il consenso dell'effettivo titolare del bene sul quale insistono le opere (il quale potrebbe essere completamente estraneo all'abuso ed avere anzi un interesse contrario alla sua sanatoria), una concessione che potrebbe risolversi in danno dello stesso”* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 31.12.2018, n.7305). Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza della censura.

25. Con il quarto mezzo, dedotto per l'ipotesi in cui si ritenesse che la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023 abbia limitato la possibilità di richiedere la regolarizzazione edilizia entro il termine di 90 giorni fissato per l'adempimento dell'ordinanza di demolizione, le ricorrenti censurano la violazione del loro legittimo affidamento, avendo le stesse *“fondatamente confidato, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale dominante, di poter presentare la domanda di sanatoria fino alla emanazione dell'atto che dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001”* (cfr. memoria ex art. 73 c.p.a., pag. 35).

La doglianza è infondata.

Evidenzia il Collegio come il presupposto per la rimessione di una questione al giudizio dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è la presenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di una questione di diritto rilevante, così da consentire l'esplicazione della funzione nomofilattica di detto giudice, dovendosi escludere l'applicazione dell'istituto laddove vi sia un orientamento pretorio pacificamente consolidato. Peraltro, in riferimento alla questione qui esaminata, la stessa ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria ha evidenziato che *“l'orientamento di gran lunga prevalente”* riteneva automatico il trasferimento della proprietà del bene abusivo e dell'area di sedime al patrimonio Comunale nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, tanto da riconoscere natura meramente dichiarativa al provvedimento che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente locale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 19.04.2023, n. 3974, punti 14.3 e 14.4).

Non si può dunque sostenere che l'interpretazione accolta dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023 abbia rappresentato un repentino mutamento di interpretazione giurisprudenziale nell'ambito

di un panorama consolidato, tale da determinare un effetto del tutto inaspettato a danno dei privati. Al contrario, la questione di diritto su cui si incentrano le censure della ricorrente era ben nota e soggetta a soluzioni giurisprudenziali non omogenee, tra le quali anche quella poi confermata dal citato intervento nomofilattico.

26. Con il quinto motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano un possibile profilo di incostituzionalità dell'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 nel caso in cui si accedesse all'interpretazione secondo cui la domanda di sanatoria debba essere presentata esclusivamente entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione, onde evitare l'acquisizione al patrimonio comunale. In particolare, la norma così intesa di porrebbe in contrasto *“con l'art. 24 della Costituzione in ragione della compressione e compromissione del diritto di difesa laddove si ponga al soggetto coinvolto l'alternativa tra il ricorso giurisdizionale, che potrebbe avere un esito avverso al ricorrente senza configurare necessariamente la proposizione di lite temeraria, e la presentazione di una sanatoria onde evitare, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, l'effetto della acquisizione al patrimonio comunale con effetto ex tunc”*. Su tali presupposti, viene chiesto al Tribunale di voler sollevare questione di legittimità costituzionale *“nei confronti dell'art. 36, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 nella parte in cui non prevede la possibilità di evitare l'effetto acquisitivo di opere abusive e area di sedime fino all'esito del giudizio amministrativo ritualmente proposto”*.

Ritiene il Collegio che, anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023, non sussista la prospettata incostituzionalità dell'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. Il privato che si ritenga ingiustamente destinatario di un ordine di demolizione ha infatti la possibilità sia di impugnare l'atto e difendersi in giudizio, chiedendone la sospensione cautelare degli effetti, sia di presentare richiesta di accertamento di conformità in sanatoria entro i termini previsti per l'esecuzione del provvedimento ripristinatorio, onde ottenere ex post la regolarizzazione dell'opera ed evitare il consolidarsi degli effetti acquisitivi correlati *ex lege* alla mancata demolizione. Tale duplice possibilità non si configura in termini di *“alternativa”*, trattandosi di due rimedi diversi – l'uno processuale e l'altro procedimentale – posti a maggior garanzia della posizione del privato, che, peraltro, potrebbe finanche percorrerli entrambi ove agisca tempestivamente. La disciplina ordinamentale non può quindi considerarsi lesiva del diritto di difesa garantito all'art. 24 della Carta fondamentale, non potendosi del resto sovvertire gli ordinari principi che regolano l'efficacia dell'atto amministrativo al fine di attribuire alla sola instaurazione del giudizio amministrativo automatica efficacia sospensiva delle conseguenze derivanti *ex lege* dell'inottemperanza della demolizione.

27. Con il sesto motivo, parte ricorrente svolge *“per scrupolo difensivo”* alcune censure avverso i punti 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 dei provvedimenti di diniego emessi in relazione alle istanze di sanatoria, pur riconoscendo che *“il Comune di Arcore abbia ritenuto di negare le domande di permesso di costruire unicamente per il motivo attinente al difetto di legittimazione”* (cfr. ricorso, pag. 23).

Le censure sono inammissibili perché il provvedimento impugnato è qualificabile come atto plurimotivato ed è sorretto da una motivazione principale – consistente nella mancanza di un valido titolo di disponibilità e/o proprietà dell'area interessata dalle opere abusive – di cui è stata già accertata la legittimità nel presente giudizio, sicché nessuna utilità potrebbe derivare dall'eventuale accoglimento delle stesse. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, *“in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)”* (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.09.2019, n. 6190).

28. In conclusione, anche il ricorso iscritto al numero di r.g. n. 353/2024 è complessivamente infondato e va respinto.

29. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della complessità e peculiarità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a.;
- in parte respinge e in parte dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso iscritto al numero di r.g. 1377/2023, nei termini di cui in motivazione;
- respinge il ricorso iscritto al numero di r.g. 353/2024;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO